

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE VOLONTARIO PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI NEL DISTRETTO CERAMICO DI MODENA E REGGIO EMILIA TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA, LE PROVINCE DI MODENA E DI REGGIO EMILIA, I COMUNI DI CASALGRANDE, CASTELLARANO, CASTELVETRO, FIORANO MODENESE, FORMIGINE, MARANELLO, RUBIERA, SASSUOLO, SCANDIANO, VIANO E CONFINDUSTRIA CERAMICA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- tra gli obiettivi prioritari delle Amministrazioni Pubbliche vi è quello di garantire nel proprio territorio livelli di qualità dell'aria tali da preservare la salute dei cittadini e l'ambiente. A tale scopo, la Regione, le Province di Modena e Reggio Emilia ed i Comuni dell'intero Distretto Ceramico compreso tra le due Province, ovvero Casalgrande, Castellarano, Castelvetro, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Rubiera, Sassuolo, Scandiano e Viano, da anni hanno attivato diverse azioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera ed il risanamento della qualità dell'aria del Distretto stesso;
- in tale ambito territoriale, infatti, la qualità dell'aria è compromessa a causa dell'elevata presenza di fonti emissive, sommata alle particolari condizioni climatiche e geografiche dell'area che, nei mesi da ottobre ad aprile, non favoriscono il rimescolamento verticale dell'aria, aumentando così la concentrazione degli inquinanti negli strati più bassi dell'atmosfera. Di conseguenza, nei Comuni del Distretto Ceramico si registrano ripetutamente superamenti dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente ed in particolare, nel periodo invernale, il valore limite per le polveri PM10 fissato dall'Unione Europea;
- nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia, le autorità competenti in tema di Pianificazione e Autorizzazione ambientale hanno utilizzato nel tempo le prerogative offerte loro dalla legge, creando procedure, limiti e criteri di valutazione più severi della norma, che tengono conto delle peculiarità dell'area;

DATO ATTO che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n.155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il perseguimento dei valori obiettivo ed il mantenimento del relativo rispetto;
- la Regione Emilia-Romagna, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, con deliberazione dell'Assemblea legislativa n.115 del 11/04/2017 ha approvato il PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale), il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- il Piano individua per gli ambiti comunali la zonizzazione delle aree di superamento dei parametri di qualità ambientali per PM10 e NO2. I Comuni del distretto sono inclusi nelle aree di superamento PM10 e, limitatamente a Casalgrande, Formigine e Rubiera, nelle aree di superamento PM10 + NO2.

- l'art. 19 comma 5 del suddetto piano prevede che: *"Gli enti pubblici, le imprese e le associazioni di categoria possono stipulare accordi d'area e territoriali volontari per il contenimento delle emissioni nelle zone di superamento, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano. Gli accordi valutati positivamente costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'accordo";*

PRESO ATTO che:

- a metà degli anni '90 con un Documento d'intesa tra le Amministrazioni dell'area, si è cominciato ad applicare il principio del "Non aumento del carico inquinante" in caso di modifiche di stabilimenti per potenziamento produttivo.
- al documento di intesa suddetto seguì la stipula di un protocollo, siglato nel 2009 e scaduto il 25/03/2014 che si basava sul principio del "non incremento del carico inquinante ceramico complessivo" all'interno del Distretto, assumendo come tetto massimo territoriale la situazione autorizzata al 2008. Introduceva un sistema di quote (pari a 1 kg/giorno di inquinante) scambiabili tra siti e imprese per agevolare la gestione delle pratiche di modifica delle autorizzazioni, prevedendo altresì meccanismi di riduzione progressiva delle quote nei casi di cessazione o fermata prolungata;

RILEVATO che:

- le azioni promosse a vario titolo dalle diverse autorità pubbliche, dalle imprese sempre più accorte nell'adozione di tecnologie all'avanguardia nel ridurre gli impatti ambientali ed i fattori emissivi, azioni favorite anche da contrazioni di mercato, hanno permesso di registrare sensibili miglioramenti della qualità dell'aria come evidenziato nell'analisi dei parametri esaminati e riportati nella relazione tecnica allegata al presente documento;
- un nuovo Accordo Territoriale può scaturire da una situazione ambientale sensibilmente migliorata ricercando modalità operative che possano riconoscere alle imprese ceramiche l'impegno per il miglioramento delle performance ambientali messo in campo negli anni coniugando la necessità di rapide trasformazioni impiantistiche, per rispondere alle esigenze competitive sui mercati internazionali, con la salvaguardia dei rigorosi criteri di tutela ambientale adottati in questo territorio;

CONSIDERATO che:

- è stata pertanto avviata dalle Amministrazioni Provinciali e Comunali, sottoscrittrici del primo protocollo territoriale, cui si è aggiunta la Regione Emilia Romagna, una concertazione che ha coinvolto anche ARPAE-Sac e Confindustria Ceramica al fine di aggiornare tale documento e che ha portato all'elaborazione di un testo condiviso denominato "Accordo Territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia".
- tale Accordo, in linea con gli obiettivi definiti da norme internazionali sui sistemi di gestione ambientale e con i principi dello sviluppo sostenibile, ha per oggetto anche l'istituzione di un sistema di scambio di quote autorizzate per i parametri: emissioni fredde, emissioni calde e ossidi di azoto.
- l'obiettivo del suddetto Accordo (**Allegato A**) è incentivare le imprese ad adottare le migliori tecniche disponibili che contribuiscano a ridurre il carico inquinante complessivo del Distretto Ceramico, ottenendo altresì "Quote patrimonio" equivalenti ai carichi inquinanti evitati mediante l'adozione di accorgimenti tecnico gestionali, dispositivi o comportamenti di riduzione dei consumi energetici, miglioramenti della logistica e della mobilità di persone, materie e prodotti che, grazie a fattori di conversione indicati negli allegati tecnici al documento, permettano la valorizzazione delle emissioni così evitate. L'accordo definisce strumenti quali la conversione di quote in uso in quote patrimonio, lo scambio di quote tra imprese, le riduzioni percentuali in

caso di smantellamenti, trasferimenti fuori territorio e cessazioni di impianti, la definizione di una Riserva di quote per nuovi insediamenti e ristrutturazioni qualificate, la possibilità di valorizzazione di emissioni evitate da recupero energetico, miglioramenti ambientali e/o da razionalizzazione dei trasporti. Mediante l'applicazione di questi strumenti, il carico inquinante complessivo emesso ed emettibile dalle aziende ceramiche situate nel Distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia è destinato a subire un progressivo decremento, anche in caso di nuovi insediamenti, rispettando e rafforzando così la condizione di non aumento prevista dal Documento d'Intesa del 1996. L'accordo prevede infatti che solo il 30% delle quote ridotte nel periodo 2008-2018 sia destinato alla riserva per i nuovi insediamenti e per le ristrutturazioni qualificate, ed all'interno di questa cornice la Regione, le Province ed i Comuni attraverso le ARPAE-Sac, valutano la compatibilità territoriale delle domande di autorizzazione presentate dalle aziende cui esso è applicato, sulla base della disponibilità da parte del gestore dell'impianto di un numero sufficiente di quote di emissione rispetto alle operazioni programmate. Quanto sopra non solo nel rispetto ovviamente della vigente normativa in materia ambientale ma anche delle più severe azioni regolatrici attivate dalla Regione Emilia-Romagna e dagli Enti Locali: si sottolinea come nel caso dell'industria ceramica siano state rilasciate nei termini previsti dalle direttive europee tutte le Autorizzazioni Integrate Ambientali che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera industriali, prescrivono il rispetto di limiti considerabili come i più severi a livello europeo per il settore produttivo in oggetto;

- il presente l'Accordo prevede inoltre una riduzione dei termini dei procedimenti e rappresenta requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese che risultino rispettose dell'accordo stesso.
- all'interno del suddetto Accordo è presente una clausola che consente, al fine di uniformare gli approcci del settore, l'elaborazione da parte della Regione Emilia Romagna di un repertorio delle valutazioni di non assoggettabilità a screening per le imprese ceramiche.
- i soggetti coinvolti si impegnano anche a proseguire l'opera di intesa e di monitoraggio, con cadenza biennale del quadro emissivo ed autorizzativo, al fine di valutare l'andamento delle risultanze dell'accordo.

PRECISATO quindi che l'Accordo di che trattasi intende dare attuazione alla previsione dell'art.19, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.115 dell'11 aprile 2017 e intende perseguire l'obiettivo di uniformare ulteriormente le procedure autorizzative ambientali all'interno del territorio del distretto ceramico;

VISTO:

- la Legge n.241/90 smi;
- il D.Lgs. n.267/2000 smi;
- la L.R. n.24/2017 smi e circolare della Regione Emilia Romagna n.PG/2018/0179478 del 14/03/2018;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Reggio Emilia;
- il vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) e piani comunali Settoriali;
- il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 smi, sono stati espressi i seguenti pareri:

- Responsabile del Settore “*Pianificazione Territoriale*” favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio “*Finanziario*”, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. n.267/2000 nel suo testo vigente;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il testo del “**ACCORDO TERRITORIALE VOLONTARIO PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI NEL DISTRETTO CERAMICO DI MODENA E REGGIO EMILIA (*Allegato A*)**” tra la Regione Emilia Romagna, le Province di Modena e di Reggio Emilia, i Comuni di Casalgrande, Castellarano, Castelvetro, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Rubiera, Sassuolo, Scandiano, Viano e Confindustria Ceramica”. Alla presente deliberazione sono in allegato la “Relazione tecnica” e la “Sezione Allegati parte I-V” (**Allegati B-C**);
- 2) DI AUTORIZZARE alla sottoscrizione del suddetto Accordo Territoriale, di cui al punto 1), il Sindaco pro tempore Giuseppe Daviddi e ad apportare eventuali modifiche “non sostanziali” al testo;
- 3) DI INCARICARE il servizio Ambiente del perfezionamento dell'Accordo, della sua conservazione e della trasmissione a tutti i soggetti coinvolti;
- 4) DI DARE atto che dalla sottoscrizione del presente Accordo non derivano spese a carico dell'amministrazione;
- 5) DI DISPORRE che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art.125, del Decreto Legislativo n.267/2000 smi;
- 6) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n.33/2013, art.23-39, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del presente provvedimento;
- 7) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000 smi.